



Ministero della Salute

EX DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO UFFICIO 8 Biocidi e cosmetici

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi; e, in particolare, l'art. 65, che prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari affinché siano effettuati controlli ufficiali ai fini dell'osservanza dello stesso regolamento;

VISTO l'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013";

VISTO, in particolare, il comma 4 dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che prevede che con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'art. 65 del regolamento (UE) n. 528/2012;

VISTO il decreto 10 ottobre 2017 recante "Disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi";

VISTO l'accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 29 ottobre 2009 (rep. atti n. 181/CSR), concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2009, n. 285;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante "Integrazioni all'Accordo sancito il 29 ottobre 2009 in Conferenza Stato-Regioni (Rep. Atti 181/CSR) concernente il sistema dei controlli di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017;

VISTO il decreto del 30 aprile 2021 concernente la nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro "Controlli Ufficiali dei Prodotti Biocidi", ai sensi dell'articolo 5 comma 1 del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017;

VISTI I verbali delle riunioni del Gruppo di Lavoro "Controlli Ufficiali dei Prodotti Biocidi" relativi alle sedute del 18 aprile, del 17 ottobre e del 13 dicembre 2023;

CONSIDERATO che, come previsto dall'articolo 5 dell'Accordo Rep. Atti n. 213/CSR del 6 dicembre 2017, l'autorità nazionale competente attua le attività di controllo specifiche, anche sulla base delle indicazioni dell'ECHA e della Commissione europea, come previsto dall'articolo 2 del citato decreto del 10 ottobre 2017;

VISTO il progetto dell'ECHA BEF 2 (BPR-EN-FORCE-2: BPR Enforcement project on biocidal products containing non-approved/approved active substances) che mira a verificare il rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali relative all'immissione in commercio e alla messa a disposizione dei biocidi sul mercato dell'UE, e in base al quale gli ispettori degli Stati Membri partecipanti effettuano le visite ispettive sui biocidi secondo il manuale di progetto e i questionari BEF – 2 nel corso del 2022 e successivamente l'Autorità competente centrale effettua la rendicontazione dei dati ispettivi, unitamente all'analisi e alla compilazione del report BEF – 2;

VISTO il Piano nazionale annuale delle attività di controllo sui prodotti biocidi per l'anno 2023 di cui all'articolo 4, comma 1 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, approvato con proprio decreto del 23 dicembre 2022;

RITENUTA la necessità di adottare il Piano nazionale annuale delle attività di controllo sui prodotti biocidi per l'anno 2024 di cui all'articolo 4, comma 1 del citato decreto ministeriale del 10 ottobre 2017, anche al fine di ottemperare agli obblighi derivanti dal progetto sopra citato;

DECRETA

Articolo 1

1. È approvato il Piano nazionale dei controlli ufficiali sui prodotti biocidi per l'anno 2024 di cui all'allegato 1 del presente decreto.

Articolo 2

1. Dall'attuazione del citato Piano non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal Piano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Roma

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Achille Iachino

Piano nazionale annuale dei controlli sui prodotti biocidi 2024- PNCB

Indice

1. INTRODUZIONE E FINALITA'
2. AMBITO DI APPLICAZIONE
3. DURATA E RINNOVO
4. OBIETTIVI STRATEGICI
5. SISTEMA DEI CONTROLLI
6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI
7. FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ISPETTORI
8. CONTROLLI ANALITICI
9. SANZIONI
10. ALLEGATI

1. INTRODUZIONE E FINALITA'

Il presente Piano Nazionale dei controlli sui prodotti biocidi ed articoli trattati (PNCB) anno 2024 è predisposto ed adottato dal Ministero della Salute – Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico (DGDMF)- Autorità Competente in materia di biocidi che si avvale della collaborazione del Gruppo di lavoro “Controlli ufficiali sui prodotti biocidi” di seguito Gruppo Controlli Biocidi (GCB), del Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore (CNSC), dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e della Rete dei laboratori di controllo. Viene redatto in attuazione di quanto previsto dall'art. 65 par. 2 del Regolamento (UE) 528/2012 (noto come BPR), di quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto del Ministero della Salute 10 ottobre 2017 e di quanto sancito nell'accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti 213/CSR del 6 dicembre 2017 (detto anche accordo 213/CSR del 2017).

Il Piano Nazionale Controlli Biocidi è definito in modo da realizzare il coordinamento e l'integrazione dell'organizzazione dei controlli sui prodotti biocidi con la programmazione contenuta nel Piano Nazionale per il Controllo dei Prodotti Chimici (PNC dell'Autorità Competente REACH/CLP) attraverso l'armonizzazione delle strategie e delle modalità operative dei controlli.

Le attività di controllo svolte sul territorio nazionale avvengono a cura delle autorità preposte alle attività di controllo di cui allegato A dell'accordo 213/CSR del 2017 ed in conformità dell'art. 66 del BPR.

Il Piano Nazionale controlli favorisce, inoltre, la partecipazione dell'Italia ai progetti BEF del Forum dell'ECHA che mirano al rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali, relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'UE rispettivamente dei prodotti biocidi e degli articoli trattati, per quanto riguarda la loro conformità ai requisiti dell'autorizzazione /registrazione, al Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida (SPC) o all'etichettatura, alla classificazione, all'imballaggio e alla scheda dati di sicurezza (SDS).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le attività di controllo descritte nel presente Piano riguardano:

- prodotti soggetti al regime autorizzativo di cui al Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti al regime transitorio di cui all'articolo 89 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- prodotti sottoposti all'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 55 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- articoli trattati come definiti dall'articolo 58 del Regolamento (UE) n. 528/2012;
- sostanze attive impiegate nella formulazione dei prodotti biocidi limitatamente alla verifica della conformità all'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 528/2012.

3. DURATA E RINNOVO

Il presente Piano dei controlli ha durata annuale e riguarda le attività di controllo per l'anno 2024 e, una volta adottato, può essere aggiornato e/o modificato solamente in caso di emergenti necessità di controllo relative agli obiettivi strategici fissati.

4. OBIETTIVI STRATEGICI

Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 dell'allegato A dell'accordo 213/CSR del 2017, gli obiettivi strategici generali del presente piano sono:

1. tutela della salute dell'utilizzatore finale dei biocidi mediante la verifica di conformità dei prodotti alle disposizioni della legislazione vigente;
2. contrasto alle pratiche fraudolente e illecite potenzialmente lesive della salute dei consumatori, anche attraverso la cooperazione e il coordinamento, sia a livello nazionale, tra amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province Autonome, sia a livello internazionale, tra le autorità competenti dei diversi Stati membri;
3. considerato che, a seguito dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19 si è assistito ad un forte aumento della presenza sul mercato di prodotti disinfettanti ad uso umano ed ambientale, e che a tutt'oggi molti di questi prodotti continuano ad essere immessi sul mercato, risulta essenziale ai fini della tutela della salute pubblica, controllare la loro conformità al al BPR e alle disposizioni applicate nel regime transitorio (art. 89 del BPR).

In particolare l'attenzione deve essere rivolta ai prodotti biocidi disinfettanti della pelle e mani, dei disinfettanti e alghicidi non destinati all'applicazione diretta sull'uomo o animali e dei disinfettanti del settore dell'alimentazione umana e animale, ma pure ai prodotti biocidi con attività disinfettante, usati per l'igiene in campo veterinario e per materiali e superfici associati al trasporto e al ricovero degli animali, e ai disinfettanti dell'acqua potabile per il consumo umano e veterinario.

4. considerato che, il sottogruppo BPR del Forum dell'ECHA, per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri per garantire un'applicazione completa, coordinata e armonizzata del regolamento sui biocidi (BPR) ha concordato il secondo progetto armonizzato denominato "Second Harmonised Enforcement Project on biocidal products with approved /non-approved active substances" (BEF-2) e il progetto armonizzato denominato "First Harmonised project on treated articles" (BEF-1) al fine di verificare il rispetto degli obblighi BPR e delle legislazioni nazionali relative all'immissione e alla messa a disposizione sul mercato dell'UE dei biocidi e degli articoli trattati, si raccomanda di attenersi alle disposizioni concordate, compreso all'utilizzo del manuale del progetto, del manuale delle conclusioni e dei questionari per le ispezioni da svolgere nel 2024.
5. considerato che, il sottogruppo BPR del Forum dell'ECHA, di cui sopra, ha approvato il mandato del terzo progetto armonizzato denominato "Third Harmonised Enforcement Project on biocidal products" (BEF-3) al fine di verificare il rispetto degli obblighi BPR e CLP (art 28) nonché della legislazione nazionale riguardo al Sommario delle Caratteristiche del Prodotto (SPC) e alle etichette

dei prodotti biocidi messi a disposizione sul mercato dell'UE, particolarmente in relazione ai Consigli di Prudenza (P-statements) (6 P-statments devono essere selezionati per l'etichetta), si ritiene fondamentale attenersi alle disposizioni concordate per le ispezioni da svolgere nel corso del 2024.

6. considerato che, i cambiamenti climatici hanno determinato un aumento della presenza di specie e sottospecie "aliene" rappresentate da insetti volanti striscianti o pungenti (mosche, zanzare,...) su tutto il territorio e conseguentemente si è assistito ad un aumento della presenza sul mercato di prodotti disinfestanti, insetticidi e acaricidi (PT 18) nonché di repellenti e attrattivi (PT 19), risulta essenziale ai fini della tutela della salute pubblica, controllare la loro conformità al BPR, alle disposizioni applicate nel regime transitorio (art. 89 del BPR) nonché al CLP.

Le attività di controllo del presente piano in materia di biocidi ed articoli trattati prevedono come oggetto di controllo l'intera gestione dei biocidi compreso il processo di fabbricazione e l'immissione in commercio. In tale ambito di controlli, secondo quanto previsto dagli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del BPR, vengono presi in considerazione:

- a) la verifica di conformità dei biocidi ai requisiti dell'autorizzazione;
- b) la conformità e disponibilità della Scheda Dati di Sicurezza (anche in considerazione degli aggiornamenti apportati dal Reg. 2023/1435 per l'aggiornamento al progresso tecnico e scientifico) e del Sommario delle Caratteristiche del prodotto biocida (SPC)
- c) la verifica delle specifiche dei principi attivi;
- d) l'identificazione dei lotti di produzione e scadenze;
- e) la verifica della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio dei prodotti biocidi ai sensi del paragrafo 1 dell'art. 69 del BPR e del Reg (CE) n. 1272/2008 (CLP) e successive modifiche.
- f) la verifica dell'etichettatura del prodotto biocida in conformità al paragrafo 2 dell'art. 69 del BPR e dei corrispondenti articoli del CLP.
- g) i risultati dei controlli di qualità interni e tutta la documentazione delle varie operazioni di fabbricazione compiute.

Si ricorda che la verifica della corretta classificazione ed etichettatura, soprattutto per i prodotti biocidi non destinati ad un uso professionale e privi di Schede di Dati di Sicurezza (SDS), risulta un target fondamentale, in quanto per questi prodotti l'etichetta è il documento con cui si devono fornire all'utilizzatore finale, spesso il consumatore, tutte le informazioni sul profilo di rischio del prodotto e le corrette misure di mitigazione.

5. SISTEMA DEI CONTROLLI

5.1 ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI.

La Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute, esercita le funzioni di Autorità competente in materia di biocidi ai sensi del secondo comma dell'art. 15 della legge 6 agosto 2013 n. 97 e del BPR. Nell'Allegato I al presente piano sono indicati i nominativi e i recapiti dei punti di contatto nazionali.

Il sistema dei controlli è costituito da Amministrazioni ed Enti dello Stato e delle Regioni e Province autonome; delle suddette Amministrazioni fanno parte gli Enti di cui allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) come modificato dall'Accordo Stato-Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Ai sensi del DM 30 luglio 2015 i Carabinieri dei N.A.S., esercitano in via amministrativa la vigilanza e il controllo in materia di biocidi e presidi medico chirurgici. Le Regioni e le Province autonome, nell'ambito della propria autonomia, organizzazione e legislazione, hanno individuato le proprie Autorità territoriali per i controlli sul

Regolamento BPR nell'ambito dell'Autorità regionale REACH e CLP già designata così come previsto dal punto 3.3 dell'allegato A dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti 181/CSR) e punto 3.3. allegato - 1 dell'accordo Conferenza Stato Regioni del 6 dicembre 2017 (Rep. Atti 213/CSR).

Nell'allegato 2 al presente Piano sono riportate le indicazioni ricevute dalle Regioni e Province autonome riguardanti:

- il nominativo di un Referente/Responsabile dei controlli sui prodotti biocidi (corredato dal recapito telefonico e dall'indirizzo di posta elettronica).

Il personale che effettua i controlli deve essere libero da qualsiasi conflitto di interesse attuale e pregresso, diretto ed indiretto, concernente l'unità oggetto dell'attività di controllo e rispetta gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite, in conformità alle normative vigenti in materia.

Le Amministrazioni ed Enti preposti alle attività di controllo di cui al paragrafo 5.1 assicurano un'adeguata disponibilità di personale qualificato ed esperto per lo svolgimento dei controlli in materia di biocidi e comunicano all'Autorità competente nazionale (Ufficio 8 – DGDMF all'indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it ogni eventuale variazione dei contenuti di competenza riportati negli Allegati 1 e 2 del presente piano.

5.2 CRITERI DI PRIORITÀ NELLA SELEZIONE DELLE IMPRESE/PRODOTTI

Gli enti, amministrazioni e autorità competenti territoriali in materia di biocidi nell'ambito della loro autonomia operativa possono selezionare gli obiettivi del controllo considerando:

- prodotti con evidenze di non conformità;
- imprese titolari di autorizzazione, di fabbricazione, di distribuzione, d'importazione e di vendita al dettaglio di principi attivi, prodotti biocidi e di articoli trattati;
- prodotti individuati dall'Autorità competente nazionale secondo segnalazioni pervenute;
- prodotti segnalati dall'ECHA o dalle Autorità competenti all'Enforcement degli Stati Membri dell'UE o dell'AEE.
- secondo quanto previsto dai manuali del progetto BEF-2.

Le attività di controllo possono essere svolte in qualunque periodo presso:

- Sede del titolare all'immissione in commercio;
- Stabilimento di produzione;
- Depositi o magazzini;
- Rivenditori (commercianti all'ingrosso o al dettaglio) ed utilizzatori professionali (imprese di cui L. 25-1-1994 n. 82 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" DECRETO 7 luglio 1997, n. 274 "Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione") così come aziende che in base alla classificazione statistica delle attività economiche NACE (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006) riguardano: commercio al dettaglio di articoli vari (47; 47.11; 47.19; 47.6), settore pitture, vernici, smalti, adesivi sintetici (20.30), commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso Internet (47.91) , settore materiali per costruzioni (refrattari, cemento, calce e gesso, etc.) e mobili (23.2; 23.3; 23.50; 23.65; 31; 46.47; 46.73; 47.5; 47.59), prodotti chimici di base, organici, inorganici, e materie plastiche (20; 20.10; 20.13; 20.14; 20.15; 20.16; 20.50; 20.59), commercio all'ingrosso, elettrodomestici, macchinari e altri prodotti (46.43; 46.18; 46.19; 46.7; 46.69; 46.51; 46.74; 46.9), commercio prodotti di consumo (46.40; 46.49; 47.78).

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI ANNUALI

Entro e non oltre il 31 marzo 2025 le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano all'ACN le risultanze dell'attività di controllo svolte in attuazione del presente piano e nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per i progetti BEF-1 e BEF-2 e secondo quanto previsto dai manuali degli stessi ed effettuate entro il 31 dicembre 2024.

Nello specifico compilano il format tecnico unico della rendicontazione dei controlli REACH e Biocidi (Allegato 4 del presente documento), redatto in collaborazione con la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria -Ufficio 4- Prevenzione del rischio chimico, fisico e biologico e promozione della salute ambientale, tutela salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e lo trasmettono via pec alla Direzione Generale dei Dispositivi medici e del Servizio Farmaceutico all'indirizzo PEC: dgfdm@postacert.sanita.it

Entro il 30 giugno 2025, la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico elabora una Relazione sulle attività di controllo sui prodotti biocidi riferita al 2024 e la pubblica sul sito web del Ministero della Salute.

7. FORMAZIONE E ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ISPETTORI

Gli obiettivi dei controlli del presente piano sono commisurati alle attività formative che sono state erogate agli ispettori delle autorità territoriali .Sono previsti ulteriori trainings organizzati dall'ECHA e in particolare dal Working Group BEF relativamente ai progetti avviati per l'anno in corso.

L'Ufficio 8 della DGFDM fornisce, inoltre, attività di supporto agli ispettori delle Regioni o della Provincie autonome che, nell'ambito di una visita ispettiva prevista dal Piano nazionale controlli sui biocidi, dovessero rilevare una non conformità o in caso di dubbi interpretativi in merito alla classificazione di un prodotto o ritengano necessario avere chiarimenti da parte dell'ANC.

Viene predisposta una apposita scheda per l'invio di richieste di supporto all'Ufficio. Le richieste vanno inviate esclusivamente tramite la posta certificata all'indirizzo: dgfdm@postacert.sanita.it e per conoscenza al direttore dell'Ufficio 8 dottoressa Raffaella Perrone r.perrone@sanita.it e al referente per i controlli sui biocidi dottoressa Antonina Longo an.longo@sanita.it. Il modello di richiesta di supporto è riportato nell'Allegato 3 del presente documento.

8. CONTROLLI ANALITICI

Per le analisi quali-quantitative sui prodotti biocidi ed articoli trattati ci si avvale dell'organizzazione identificata nell'accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 Rep. Atti n. 88/CSR. Per i controlli analitici si fa riferimento alla rete dei laboratori di controllo e al gruppo di lavoro "Coordinamento della rete dei laboratori" coordinato dal CNSC dell'ISS già di riferimento anche per i controlli REACH-CLP.

Alle riunioni della rete dei laboratori convocate dal Coordinamento del CNSC dell'ISS, partecipano anche i rappresentanti della DGDMF del Ministero della salute già nominati ai sensi dell'articolo 5 co. 1 lett. a) del Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2017. La partecipazione avviene tramite invito del Coordinamento della rete dei laboratori quando vengono trattati argomenti inerenti prodotti di cui al Reg. (UE) 528/2012 ed i relativi controlli.

Il controllo analitico si consiglia per la verifica della correttezza della composizione ai fini degli obblighi di classificazione, etichettatura e delle SDS, laddove si ritenesse necessario.

Relativamente alla rendicontazione annuale, fatto salvo quanto previsto dal PNC 2024 per le sostanze chimiche, le autorità territoriali preposte ai controlli relazionano le risultanze delle attività di controllo

analitico, in caso di prodotti biocidi ed articoli trattati, sia alla DGPRES per quanto di competenza, sia alla DGDMF, quest'ultima in quanto ACN sui Biocidi. La rendicontazione avviene sempre tramite il format unico di cui al punto 6 del documento.

Eventuali difformità rilevate a seguito dei controlli analitici dovranno essere comunicate alla DGDMF e, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, vale quanto indicato al punto 9 del presente piano.

9. SANZIONI

1. Le attività di vigilanza e di accertamento ai fini dell'irrogazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (G.U. serie generale n. 284 del 29/11/2021) sono espletate secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 10 ottobre 2017.
2. All'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 provvede l'organo regionale territorialmente competente con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3. Nel caso in cui le conclusioni dei controlli evidenzino delle non conformità, tali da individuare illeciti amministrativi, di cui al decreto legislativo 2 novembre 2021 n.179 (GU n 284 del 29/11/2021), i soggetti accertatori procedono ai sensi della Legge 689/81 per l'adozione dei provvedimenti sanzionatori fornendo specifica evidenza delle non conformità riscontrate.
4. Competente a ricevere il pagamento in forma ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la regione territorialmente competente o l'ente individuato dalla normativa regionale.
5. I soggetti accertatori trasmettono il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'ufficio regionale competente o all'ente, regionale o territoriale, individuato dalla normativa regionale.
6. La rilevazione di illeciti di natura penale prevede, invece, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

10. ALLEGATI

Allegato 1: Elenco dei punti di contatto nazionali	pag. 7
Allegato 2: modulo di richiesta di supporto alla ACN.	pag. 10
Allegato 3: format tecnico per la rendicontazione	pag .10

Allegato 1: Elenco dei punti di contatto nazionali

Regione	Punto di contatto	Indirizzo e-mail	telefono
Friuli Venezia Giulia	dott.ssa Laura Leban	l.leban@asugi.sanita.fvg.it	tel. 0481-487667
Valle d'Aosta	dr.ssa Anita Mombelloni	amombelloni@ausl.vda.it	Tel. 0165 774611
Marche	dr. Fabio Filippetti	fabio.filippetti@regione.marche.it	Tel.071.80679 22
Emilia Romagna	Direttore dell'articolazione organizzativa di governo e di coordin. Reg sul controllo dei prodotti chimici compreso biocidi Dott. Giuseppe Diegoli Referente regionale controlli dei prodotti chimici e biocidi Dott. Celsino Govoni Via Aldo Moro 21-40127- Bologna –	segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it	Tel. 051.527.7453 – 7454 - 7455
Piemonte	Referente ASLCN2 Piemonte: Dott Ruggero Dal Zotto	ruggero.dalzotto@regione.piemonte.it sanita@cert.regionepiemonte.it	Tel. 0755045284 Tel. 075 8782448 Cell. 348 514773
Lombardia	dott.ssa Nicoletta Cornaggia-Dirig. Struttura Ambienti vita e Lavoro – DG Welfare Dott.ssa VeronicaTodeschini-PO Struttura Ambienti vita e Lavoro – DG Welfare	nicoletta_cornaggia@regione.lombardia.it veronica_todeschini@regione.lombardia.it	Tel.02/676532 76 Tel 02/67656300
Sardegna Dati da confermare	Dipartimento di Prevenzione Zona Nord- Dipartimento di Prevenzione Zona Centro-Direttore:	san.dgsan4@regione.sardegna.it dipartimento.prevenzionenord@pec.atsardegna.it dipartimento.prevenzione.sassari@atssardegna.it dipartimento.prevenzionecentro@pec.attsardegna.it dipartimentoprevenzione.aslclagliari@attsardegna.it	Dott. Angelo Biggio Via Romagna 16 -pad. D

	Dipartimento di Prevenzione Zona Sud: Direttore: Dott. Angelo Biggio ASSL Cagliari via Piero della Francesca 1 -Selargius	dipartimento.prevenzionesud@pec.atssardegna.it	
Toscana	Responsabile del settore prevenzione collettiva: dott.ssa Emanuela Balocchini	emanuela.balocchini@regione.toscana.it	tel. 055/4383303
Provincia autonoma di Bolzano	Referente: Dirett. Agenzia Ripartizione provinciale Ambiente e Tutela del Clima Responsabile sezione medicina ambientale dell'Azienda Sanitaria Provincia autonoma di Bolzano	Dr Flavio Ciesa flavio.ciesa@provincia.bz.it Dr Lino Wegher lino.wegher@sabes.it	tel: 0471 417104 Tel: 0471 909205
Provincia autonoma di Trento		Ai sensi dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle relative norme di attuazione, la Regione non esercita alcuna competenza legislativa o funzione amministrativa in materia di biocidi. Le Amministrazioni interessate sono la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia Autonoma di Bolzano	
Piemonte	Referente ASLCN2 Piemonte: Dott Ruggero Dal Zotto	ruggero.dalzotto@regione.piemonte.it sanita@cert.regionepiemonte.it	
Sicilia	Referente regionale per i controlli Sicilia Funzionario di riferimento Dott.ssa Maria Fascetto Sivillo Dr Giovanni Bertolino referente formazione REACH regione Sicilia	ufficio.reach@asp.enna.it Giovanni.bertolino@asptrapani.it	Cell 3335252668 Cell 339 494 5249
Emilia Romagna	Direttore dell'articolazione organizzativa di governo e di coordin. Reg sul controllo dei prodotti chimici compreso biocidi Dott. Giuseppe Diegoli	segrsanpubblica@regione.emilia-romagna.it segrsanpubblica@postacert.regionemilia-romagna.it	Celsino.Govoni@regione.emilia-romagna.it Tel. 051.527.7453 - 7454 - 7455

	Referente regionale controlli dei prodotti chimici e biocidi Dott.Celsino Govoni Via Aldo Moro 21-40127- Bologna –		Tel. 051.527.7026
Veneto	Referente regionale per i controlli dei biocidi Dott.ssa Sonia Russo	sonia.russo@regione.veneto.it	Tel. 0445 389521
Lazio	Dipartimento prevenzione - Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Dirigente Dott.ssa Alessandra Barca	Referente regionale controlli c.muscarella@ausl.latina.it Dott.Carlo Muscarella	Tel 0771505261 Cell 3280414253
Campania	Referente controlli	Urp@pec.regione.campania.it	
Calabria	Referente controlli	Dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it	
Abruzzo	Referente controlli	dpf@pec.regione.abruzzo.it	
Molise	Referente controlli	regionemolise@cert.regione.molise.it	
Liguria	Referente regionale per i controlli sui biocidi Liguria Dirigente USS Dott.ssa Elena Nicosia	Funzionario Dott. Daniele Colobrarò elena.nicosia@regione.liguria.it daniele.colobrarò@regione.liguria.it protocollo@pec.regione.liguria.it	Tel. 0105485549 Tel. 010548414
Basilicata	Referente controlli	AOO-giunta@cert.regione.basilicata.it	
Sicilia	Referente regionale per i controlli Sicilia Funzionario di riferimento Dott.ssa Maria Fascetto Sivillo Dr Giovanni Bertolino referente formazione REACH regione Sicilia	ufficio.reach@asp.enna.it Giovanni.bertolino@asptrapani.it	Cell 3335252668 Cell 339 494 5249

Scheda allegata

SCHEDA PER LE RICHIESTE DI SUPPORTO O DI INFORMAZIONI DEGLI ISPETTORI CONTROLLI BIOCIDI

da inviare ad UFFICIO 8 DELLA DGFDM al seguente indirizzo:dgfdm@postacert.sanita.it

Dati dell'Autorità Competente Controlli sui Biocidi

Dipartimento _____

Indirizzo _____

N° telefono _____

Dati ispettori della regione /provincia autonoma che richiede le informazioni

Nome/Cognome _____ N° telefono _____

Nome /Cognome _____ N° telefono _____

Dati dell'azienda ispezionata e del Legale Rappresentante o del Responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto biocida o dell'articolo trattato

Denominazione dell'Azienda _____

Indirizzo dell'Azienda _____

Nome e Cognome del Legale Rappresentante dell'azienda /responsabile dell'immissione sul mercato del prodotto biocida/articolo trattato_

Eventuale altro punto di contatto _____

Dati del prodotto biocida /articolo trattato

Nome commerciale del prodotto _____

Composizione _____

Principi attivi biocidi per i quali si chiede supporto specificando denominazione chimica e CAS

1° principio biocida _____

2° principio biocida _____

3° principio biocida _____

4° principio biocida _____

5° principio biocida _____

allegati:

Etichetta del prodotto o SPC
Verbale dell'ispezione
Scheda tecnica
Eventuali risultati analitici

Testo dell'istanza

Data, _____

Firma dell'Utente _____

PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP						Legenda	
sezione						<p>Ai fini della rendicontazione sono da compilare le celle di colore grigio.</p> <p>NON compilare le celle di colore verde in quanto hanno una funzione matematica impostata.</p> <p>Le informazioni relative al numero e tipo di controllo, soprattutto di tipo analitico, devono rapportarsi all'anno del prelievamento del campione.</p>	
	1	Regione / Provincia Autonoma					
2	Responsabile per la rendicontazione	nome cognome				Indicare il responsabile dell'invio dei dati, da contattare in caso di chiarimenti.	
		email					
3	Imprese controllate	pec istituzionale				<p>Riportare il n. di imprese PMI controllate con dettaglio di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea (CE) n. 2003/361. Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005).</p> <p>Riportare il n. di imprese non PMI controllate</p> <p>Riportare il n. di imprese per le quali non è nota la dimensione.</p> <p>Non compilare manualmente la cella verde in quanto è stata inserita la funzione automatica di sommatoria. Questo dato dovrebbe essere comprensivo delle imprese che sono state controllate in collaborazione con le dogane o ACN o AcR (in quest'ultimo caso solo l'AcR "titolare" del controllo, cioè che chiesto la cooperazione indica il n. impresa e relativi dettagli)</p> <p>Riportare, per ciascun ruolo, il n. di imprese controllate, in associazione ai prodotti e/o obblighi controllati. Si precisa che una impresa può ricoprire anche più di un ruolo.</p> <p>UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL MENU "A TENDINA" per indicare il codice NACE dell'impresa controllata (per una migliore leggibilità si rimanda al foglio "NACE" del presente file xls). Nel caso l'impresa abbia più NACE scegliere il più rappresentativo inerente il controllo eseguito. Indicare il numero di imprese controllate relativo allo stesso codice NACE. La Sommatoria dei codici NACE deve corrispondere al n. di imprese controllate</p> <p>Nel caso il menù a disposizione non dovesse avere il codice NACE di interesse utilizzare la voce "altro" e indicare la descrizione e i primi 4 numeri nella colonna L (ciò favorirà il futuro aggiornamento della lista dei NACE).</p> <p>Il valore "n. imprese controllate in cooperazione ad altra autorità" rappresenta un di cui del n. totale imprese controllate (indicato in cella F13), cioè deve rappresentare un dettaglio e non un'aggiunta (v. eccezione sotto indicata). Se la cooperazione è stata fatta con dogane occorre aggiungere il dettaglio dell'impresa (dimensione, ruolo, NACE) nelle sezioni precedenti. Se la cooperazione è stata fatta con ACN occorre aggiungere il dettaglio dell'impresa (dimensione, ruolo, NACE) nelle sezioni precedenti. ECCEZIONE a quanto sopra indicato: se la cooperazione è stata fatta con altra regione (cella F44), al fine di non duplicare le informazioni, la regione "titolare" del controllo indica l'impresa e i suoi dettagli nelle sezioni precedenti. Se a rendicontare è la regione che ha invece offerto la collaborazione indicare solo il nome della regione a cui si è stata data la collaborazione (MA non aggiungere l'impresa nel novero del totale delle regioni controllate in quanto già indicato dalla regione "titolare" del controllo)</p> <p>Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazioni da parte della ACN o di ECHA per il tramite della ACN (PDNEA-Focal point). Non è richiesto di specificare la tipologia di controllo reattivo.</p> <p>Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazioni da parte di un altro Stato membro per il tramite della ACN. Non è richiesto di specificare la tipologia di controllo reattivo.</p> <p>Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazione da parte di un'altra regione/PA. Non è richiesto di specificare la tipologia di controllo reattivo.</p> <p>Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazioni di altro tipo. Non è richiesto di specificare la tipologia di controllo reattivo, ma è richiesto di specificare l'Ente/Servizio richiedente/privato. Qualora tra gli Enti ricada la dogana anche se la richiesta è al di fuori di quanto stabilito in una convenzione fra ACN (Mds) e I ADM considerare il supporto come "cooperazione" ed indicare le imprese nella riga 45</p>	
		n. telefono					
dimensione	n. PMI (a)	n. micro imprese			Riportare il n. di imprese PMI controllate con dettaglio di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea (CE) n. 2003/361. Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005).		
	n. non PMI (b)	n. piccole imprese					
	n. dimensione non nota (c)	n. medie imprese			Riportare il n. di imprese non PMI controllate		
n. totale imprese controllate totali (a+b+c)				0			
ruolo	Fabbricante				Riportare, per ciascun ruolo, il n. di imprese controllate, in associazione ai prodotti e/o obblighi controllati. Si precisa che una impresa può ricoprire anche più di un ruolo.		
	Importatore (sostanze, miscele, articoli)						
	Rappresentante esclusivo						
	Utilizzatore a valle	produttore di miscela					
		produttore di articolo					
		utilizzatore di sostanza/miscela (end					
	Distributore (sostanze, miscele, articoli)						
classificazione statistica delle attività economiche (NACE)	codice/i NACE (Reg. CE n. 1893/2006)		n. imprese		<p>UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL MENU "A TENDINA" per indicare il codice NACE dell'impresa controllata (per una migliore leggibilità si rimanda al foglio "NACE" del presente file xls). Nel caso l'impresa abbia più NACE scegliere il più rappresentativo inerente il controllo eseguito. Indicare il numero di imprese controllate relativo allo stesso codice NACE. La Sommatoria dei codici NACE deve corrispondere al n. di imprese controllate</p> <p>Nel caso il menù a disposizione non dovesse avere il codice NACE di interesse utilizzare la voce "altro" e indicare la descrizione e i primi 4 numeri nella colonna L (ciò favorirà il futuro aggiornamento della lista dei NACE).</p>		
n. imprese controllate in cooperazione con altre autorità	con AC Nazionale				<p>Indicare la Regione a cui si è chiesto/offerto [selezionare l'opzione pertinente] la cooperazione:</p>		
	con un'altra Autorità di controllo Regione/PA						
	con le Dogane (convenzione Mds/ADM)						
	con altre autorità specificare _____						
n. imprese controllate su richiesta di altre autorità (controlli reattivi-attività di indagine)	ACN-ECHA				Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazioni da parte della ACN o di ECHA per il tramite della ACN (PDNEA-Focal point). Non è richiesto di specificare la tipologia di controllo reattivo.		
	ACN-altro Stato membro EU				Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazioni da parte di un altro Stato membro per il tramite della ACN. Non è richiesto di specificare la tipologia di controllo reattivo.		
	altra Regione/PA				Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazione da parte di un'altra regione/PA. Non è richiesto di specificare la tipologia di controllo reattivo.		
	altro specificare _____; _____; _____				Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazioni di altro tipo. Non è richiesto di specificare la tipologia di controllo reattivo, ma è richiesto di specificare l'Ente/Servizio richiedente/privato. Qualora tra gli Enti ricada la dogana anche se la richiesta è al di fuori di quanto stabilito in una convenzione fra ACN (Mds) e I ADM considerare il supporto come "cooperazione" ed indicare le imprese nella riga 45		

Obblighi	Metodologia (indicazioni esemplificative)	n. controlli su prodotto effettuati (programmati)	n. controlli su prodotto effettuati (reattivi)	totale	di cui n. controlli su prodotto nel contesto "cooperazione con dogane"
Verifica degli obblighi di registrazione delle sostanze (Titolo II del REACH - articoli 6, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23)	REF-1, REF-3, REF-7			0	
Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze	SIA			0	
Verifica degli obblighi di condivisione dei dati e				0	
Verifica degli obblighi di informazione all'interno della catena di approvvigionamento (titolo II del REACH - articolo 7, paragrafo 3 e titolo IV del REACH - articoli 31, 32, 33, 34, 35, 36)	REF-2, REF-5, REF-6, REF-9, REF11			0	
	REF-8			0	
	SIA			0	
Verifica degli obblighi degli utilizzatori a valle (titolo V del REACH, articoli 37, 38, 39)	REF-9			0	
Verifica degli obblighi concernenti la valutazione				0	
Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, 56/60/(61*)/ 65)	REF-9			0	
Verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56.2, 66)	REF-9			0	
Verifica degli obblighi di restrizione sulla base della documentazione fornita dall'impresa oggetto di controllo (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-4 (puro)			0	
	REF-8			0	
	REF-10 (integrato con altra norma es. con			0	
Verifica degli obblighi di classificazione (articolo 4 paragrafi 1, 2, 3, 8, articoli 10, 11)	REF-6			0	
Verifica degli obblighi di informazione su sostanze e	REF-6			0	
Verifica degli obblighi in materia di sperimentazione				0	
Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 4.4, 4.7, 4.8, 17, 18, 24, 25, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP)	REF-6			0	
	REF-8			0	
Verifica degli obblighi di imballaggio (articoli 4.4, 4.8, 33)	REF-6			0	
Verifica degli obblighi di comunicazione e notifica della				0	
Verifica degli obblighi di comunicazione della composizione di miscele pericolose (articolo 45 del CLP)				0	
Verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48.1, 48.2 del CLP)	REF-8			0	
n. controlli su prodotto documentali (sottotale1)		0	0	0	
n. controlli su prodotto documentali in cooperazione con Dogane (convenzione Mds-ADM)					0,00
Controlli REACH analitici	verifica degli obblighi di autorizzazione (titolo VII del REACH, articoli 56, 60, 61, 65, 66)	REF-9		0	
		REF-4 (puro)		0	
	Verifica degli obblighi di restrizione (titolo VIII del REACH, articolo 67)	REF-8		0	
		REF-10 (integrato con altra norma es. con Toys,RohS,POPs)		0	
	Verifica degli obblighi di registrazione e notifica delle sostanze contenute in articoli 60, 61, 65 del REACH, articolo 7	SIA (puro)			0
Verifica della	REF-10 (integrato con altra norma)			0	
Verifica della	REF-2 e REF-5			0	
Verifica della composizione/proprietà	REF-6			0	
Verifica della	REF-6			0	

Ripartire il n. di controlli su prodotto effettuati per ciascun obbligo/metodologia sia rispetto a quanto programmato, sia rispetto a quanto effettuato su richiesta (reattivo).	
Nota 1: laddove l'attività è stata svolta nel contesto della convenzione fra Mds e ADM "cooperazione con le Dogane", si chiede di puntualizzare tale dettaglio anche nella colonna L. (ciò permetterà di mettere in luce quante attività sono state condotte nel contesto di tale convenzione)	Il numero di controlli registrazione su prodotto è riferito al numero di sostanze, nello stesso prodotto, per le quali sono stati verificati gli obblighi di registrazione. Il Controllo della registrazione deve aver
	il numero di controlli SIA su prodotto è riferito al numero di sostanze SVHC contenute nell'articolo
	il numero di controlli su prodotto in materia di SDS è riferito al numero di SDS controllate. Considerato che la SDS è composta da 48 sottosezioni il controllo da rendicontare dovrebbe contemplare la maggior parte di tali sottosezioni.
	Il numero di controlli autorizzazione su prodotto è riferito al numero di sostanze in Allegato XIV del REACH per le quali è stata verificata la disposizione autorizzativa. Il controllo per l'articolo 56.2 non deve essere contato 2 volte, cioè non deve essere inserito il numero di controlli restrizione su prodotto è riferito al numero di voci dell'allegato XVII di REACH verificate per lo stesso prodotto.
	Se il controllo REF4, ha riguardato parzialmente se il controllo REF6, ha riguardato parzialmente anche la "cooperazione con dogane" puntualizzare tale valore parziale in colonna L.
	Se il controllo REF6, ha riguardato parzialmente anche la "cooperazione con dogane"
	Se il controllo REF6, ha riguardato parzialmente anche la "cooperazione con dogane"
	Si precisa che in relazione al controllo di cui all'art.45.3 del CLP questo è da intendersi tale quando si informa il notificante dell'avvenuto controllo (pertanto non è solo fare una verifica nel Portale Europeo/Archivio Nazionale)
	il numero di controlli autorizzazione su prodotto è riferito al numero di sostanze in Allegato XIV del REACH per le quali è stata verificata la disposizione autorizzativa.
	il numero di controlli restrizione su prodotto è riferito al numero di voci dell'allegato XVII di REACH verificate per lo stesso prodotto. Se sul prodotto intervengono altre norme riferirsi alla riga REF10 Se il controllo restrizione (REF4 "puro"), ha riguardato parzialmente anche la "cooperazione con dogane" puntualizzare tale valore parziale in colonna L (esempio: se sono stati fatti 10 controlli REF4 di cui 2 in cooperazione con le dogane scrivere 10 nelle colonne controlli effettuati e poi riportare il valore 2 nella colonna L)
	REACH&TOYS, REACH&ROHS,
	REACH&POPs
	A parità di prodotto per il quale è eseguita l'attività analitica, la verifica della composizione è indipendente dal numero di analisi determinati. Sullo stesso prodotto, il dato analitico può essere usato per la verifica della

Controlli CLP analitici	Verifica della composizione/proprietà chimico-fisiche <u>ai fini</u> dell'imballaggio di una sostanza o una miscela (articolo 4 paragrafi 4 e 10, articolo 35 del CLP.)	REF-6			0	
	n. controlli su prodotto analitici (subtotale2)		0	0	0	
	n. controlli su prodotto analitici in cooperazione con Dogane					0,00
	n. controlli su prodotto totali (Subtotale1+subtotal2)		0	0	0	
	n. controlli su prodotto documentali e analitici in cooperazione con Dogane					0,00
n.Controlli Analitici NON più eseguiti/eseguibili (specificare motivazione)						

	classificazione, oei etichettatura, oei imballaggio o oei correttezza delle sezioni 2 e 3 della SDS. Es. Se in una miscela si determinano 3 analiti al fine di verificare la composizione ai fini della classificazione, il numero di controllo analitico CLP su prodotto è pari a 1. A questo si può aggiungere un controllo finalizzato alla verifica della etichetta e/o dell'imballaggio e/o della SDS. Es. Se in una miscela si determinano 3 analiti e 1 proprietà chimico-fisica ai fini della classificazione, il numero di controllo analitico CLP su prodotto è pari a 1. A questo si può aggiungere un controllo finalizzato alla verifica della etichetta e/o dell'imballaggio e/o della SDS. La coerenza dei dati si manifesta se la Somma F88,F889,F90,F91 e I88,I89,I90,I91 è maggiore o uguale al dato F197, e NON viceversa).
Casella utilizzabile laddove un'attività di prelevamento è stata eseguita MA l'analisi non si può più eseguire, non è neanche rimandabile. Casistiche contemplate: rottura campione, inutilizzabilità dell'aliquota di riserva, nessun laboratorio disponibile della rete, campione non più utilizzabile perchè degradato nei tempi di attesa.	

restrizioni (allegato XVII) - comprensivo controllo integrato

analita (n. voce di cui all'allegato XVII)	matrice/prodotto	n. controlli effettuati (i valori indicati devono essere coerenti con le informazioni fornite nella sezione 4 - parte analitica relativi ai propri controlli (per i quali si è effettuato il prelevamento))		OPERATIVITA' DELLA RETE LABORATORI da compilarsi SOLO SE l'analisi di cui alle precedenti colonne è stata effettuata da un lab. non della propria		OPERATIVITA' DELLA RETE LABORATORI indicazioni supplementari concernenti un laboratorio della propria regione/PA che ha effettuato analisi SU COMMISSIONE di ALTRA		dettagli sugli esiti dei propri controlli (quelli per i quali sono stati effettuati i prelevamenti)			
		programmati	reattivi	n. controlli su prodotto richiesti ad un laboratorio della rete MA situato in altra Regione/PA	(sulla base della cella precedente) specificare quale laboratorio e regione di appartenenza	n. controlli su prodotto richiesti ad un laboratorio appartenente alla rete E situato nella propria regione per conto di un'altra Regione/PA	(sulla base della cella precedente) specificare la regione/i committente/i e/o altro Ente	metodo di prova utilizzato (solo se diverso da quello riportato PNC, Allegato 2, Tabella A)	n. non conformità ACCERTATA (trascorsi tutti i tempi necessari della revisione)	IN ATTESA ESITO ANALISI prima istanza o unica istanza	IN ATTESA DELLA CONCLUSIONE dell'ITER di REVISIONE (analisi 1^ istanza/unica istanza conclusa MA in corso l'iter di revisione)
Cr VI (47)	cemento										
	cuoio										
	plastiche (polimeri organici sintetici)										
Cd (23)	leghe per brasatura										
	gioielleria/bigiotteria										
Ni (27)	gioielleria/bigiotteria										
IPA (50.5)	articoli gomma o plastica										
	giocattoli										
	articoli di puericultura										
Ftalati (51)	altri articoli (specificare...)										
	giocattoli										
	articoli di puericultura										
Ftalati (52)	colle/adesivi										
Cloroformio (32)	colle/adesivi										
Toluene (48)	vernici spray										
Benzene (5)	colle/adesivi										
	elettronica										
Piombo (63)	gioielleria/bigiotteria										
	(specificare articolo)										
	(specificare articolo)										
	(specificare articolo)										
	(specificare articolo)										
	(specificare articolo)										
	(specificare articolo)										
	(specificare articolo)										
Amianto (6)	(specificare articolo)										
Coloranti azoici (43)	tessili e cuoio										
1,4-diclorobenzene (64)	deodoranti per ambiente/tavolette per WC										
PFOA e i suoi Sali (68)	Articoli tessili, cuoio e cartone										
Diclorometano (59)	vernicianti										
metanolo (69)	Liquidi di lavaggio o sbrinatoria del parabrezza										
IPA/AmmineAromatiche/Elementi/conservanti/VOCs /ftalati/Nitrosammine/Coloranti (specificare tipologia analita/i) (75)	inchostro per tatuaggi										
altro: _____ (specificare analita e n. restrizione di cui all'allegato XVII)	(specificare matrice/prodotto)										
altro: _____ (specificare analita e n. restrizione di cui all'allegato XVII)	(specificare matrice/prodotto)										
altro: _____ (specificare analita e n. restrizione di cui all'allegato XVII)	(specificare matrice/prodotto)										
altro: _____ (specificare analita e n. restrizione di cui all'allegato XVII)	(specificare matrice/prodotto)										
altro: _____ (specificare analita e n. restrizione di cui all'allegato XVII)	(specificare matrice/prodotto)										
altro: _____ (specificare analita e n. restrizione di cui all'allegato XVII)	(specificare matrice/prodotto)										
n. controlli totali restrizioni effettuati (d)											0
n. controlli effettuati da altro laboratorio della rete MA situato in altra Regione/PA											0
n. controlli effettuati per conto di altra Regione/PA e/o ufficio doganale e/o altro Ente (es. NAS GdF Usmaf etc)											0
n. non conformità totali restrizioni ACCERTATE (e)											0
n. esiti in corso 1^ istanza/Unica istanza totali restrizioni (f)											0
n. analisi (o iter) di revisione in corso Restrizioni (g)											0

Nella colonna M è richiesto di indicare il metodo di prova utilizzato solo se diverso da quello di cui allegato 2 tabella A del PNC) .
 Se le analisi per i controlli programmati e/o reattivi sono stati eseguiti da un laboratorio della TUA REGIONE NON DEVI COMPILARE LE COLONNE I, J, K, L. Il che vuol dire che le analisi sono state eseguite all'interno della regione.
 Se un laboratorio ha eseguito le analisi su richiesta delle dogane indicare il n. analisi nella colonna K e la parola "dogana" nella colonna L

La lista indica gli analiti di cui all'Allegato XVII del REACH e inseriti nel PNC; nel caso in cui si tratti di un analita non presente nella lista si chiede di specificarlo nelle celle "altro".
 Per ciascun analita della lista sono state indicate le matrici/prodotti di cui all'allegato XVII del REACH rilevanti per il PNC. Nel caso in cui lo stesso analita sia stato determinato in una matrice/prodotto non elencata/o si chiede di utilizzare le righe afferenti alla cella "altro".
 Per ciascun analita oggetto del controllo, e per la rilevante matrice/prodotto in cui è stato determinato, si chiede di indicare:
 - il n. controlli effettuati sia fra quelli programmati (colonna F) che quelli reattivi (colonna GH);
 - il n. di non conformità rilevate (analisi di prima istanza o unica istanza (colonna N));
 - il n. di follow-up in corso nel caso in cui non si conosca l'esito dell'analisi di prima istanza o unica istanza (colonna O)
 - e l'eventuale n. di analisi di revisione richieste dalle imprese soggetto al controllo (colonna P)
 Qualora per una determinata analisi non venissero compilate le colonne N oppure O oppure P: si considererà il prodotto conforme (vale a dire che nell'anno in cui si riferisce la rendicontazione tutti gli step della procedura di analisi, inclusi della eventuale revisione, si ritengono conclusi)

Il controllo è rendicontato nella sezione 4 da chi effettua il "prelevamento". Le colonne da I a L sono inserite per dare evidenza della funzionalità della rete dei laboratori (laddove dei laboratori si sono resi disponibili a svolgere analisi per prodotti prelevati anche da altre regioni/PA). Occorre al contempo però evitare un "doppio" conteggio considerando che il prodotto sul quale si effettua il controllo è prelevato da una regione e lo stesso è analizzato da un laboratorio che territorialmente è in altra regione/PA.
 caso 0) Se il controllo analitico di un prodotto prelevato dalla tua regione e analizzati da un laboratorio della tua regione/PA specificare solo se il controllo è programmato o reattivo e fornisci i dettagli sull'esito.
 caso1) Se il controllo analitico di prodotti prelevati dalla tua regione/PA è stato realizzato da un laboratorio afferente alla Rete ma non appartenente alla tua regione/PA specificare il n. di prodotti inviati al laboratorio scelto nella colonna J (specificare il nome del laboratorio e relativa regione di appartenenza nella colonna J). Esempio: se hai prelevato 5 prodotti (programmati) e l'analisi è stata eseguita dal "laboratorio NN" della "regione MM" nella colonna F scrivere "5" e nella colonna I scrivere 5, e riportare nella colonna J: "Lab NN, regione:MM"

caso2) Se nella tua regione un laboratorio, appartenente alla rete, ha effettuato analisi su richiesta di un'altra regione/PA che ne ha eseguito il prelevamento (es RR) per un n. di prodotti ad es. pari a 10, indicare nella colonna K il valore "10" e specificare nella colonna L la Regione committente ("RR"). In tale caso, **NON** compilare le colonne dei controlli programmati/reattivi (F, GH). A tal riguardo NON fornire neanche informazioni sugli esiti perché saranno forniti dalla regione committente

Caso 3) Se hai eseguito controlli analitici sia reattivi che programmati (es. 10prog + 5reatt) e una parte di essi li hai eseguiti con un lab. della tua regione e una parte (es.2) li hai fatti eseguire ad un altro laboratorio della rete ma di altra regioneRR (es. per indisponibilità temporanea del laboratorio della tua regione), devi compilare nel seguente modo: colonnaF:10, colonnaGH:5; colonnaK:2, colonna L: nome regione RR
 Caso 4) nel contesto del progetto cooperazione con Dogane, se un laboratorio della tua regione riceve dalla dogane dei prodotti da analizzare tale attività può essere considerata sia "programmata" che "reattiva". Se il lab. della tua regione, disponibile nell'ambito della citata cooperazione a svolgere le analisi per le dogane, ha ricevuto la richiesta di controllo analitico dalla dogana inserisci il dato "n.controllo su prodotto" nelle colonne F o GH e replica il dato nella colonna K con l'indicazione della dogana richiedente nella colonna L .
 Caso 5) Se un laboratorio della tua regione ha eseguito 9 controlli (5 su richiesta della RegioneX e 4 su richiesta non programmata da ufficio doganale napoli), nella colonna GH scrivere 4, nella colonna K inserire il valore 9, nella colonna L inserire "5perRegione X e 4per doganaNapoli".
 Caso 6) Se un laboratorio della tua regione riceve da NAS, o GdF, o USMAF dei campioni da analizzare tale attività deve essere messa in luce nel contesto del SUPPORTO della RETE dei laboratori -

Se il prodotto è NC, nella cella concernente la NC indicare per quale analita è stata rilevata

6	prodotti controllati (sostanze/miscele/articoli)	n. sostanze					
		n. miscele					
7	SDS controllate	n. SDS sostanze					
		n. SDS miscele					
8	gestione delle violazioni su controlli programmati e reattivi	n. imprese per le quali è stata accertata una violazione					
		n. violazioni penali (notizie di reato)		n. notizia di reato eseguita dalla propria regione/ProvAutonoma (compilare cella laterale):	n. notizia di reato a carico di Altra Amministrazione(es. committente dell'attività analitica) (compilare cella laterale):		
		articolo violato (art.)		n. volte			
		Articoli REACH violati					
		articolo violato (art.)		n. volte			
		Articoli CLP violati					
		n. violazioni		n. violazioni ai sensi d.lgs 133/2009	0		
				n. violazioni ai sensi d.lgs 186/2011	0		
		9	Comunicazioni al sistema sorveglianza mercato e/o autorità di riferimento di altra norma integrata (come da format di comunicazione forniti al training nazionale 2022)	tipologia prodotto	comunicata (es. "restrizione - dettaglio voce/i Allegato XVII REACH)	n.comunicazioni eseguite da propria regione/ProvAutonoma	n.comunicazioni a carico di altra amministrazioneE (Es. Dogane, NAS)
				dettaglio			
n.comunicazioni eseguite da propria regione/ProvAutonoma				0			
n.comunicazioni a carico di altra amministrazioneE (Es. Dogane, NAS)				0			

Riportare il numero di sostanze/miscele/articoli controllate/i	
Riportare il numero di SDS di sostanze/miscele controllate	
Riportare il numero di imprese per le quali è stata accertata una violazione	
Riportare il numero di imprese per le quali è stata accertata una violazione penale (notizia di reato)	Se del caso e se noto indicare separatamente (nella cella N234) la notizia di reato eseguita o da eseguire da Altra Amministrazione Es. Dogane, NAS che hanno richiesto analisi ad un laboratorio della propria regione)
Riportare l'articolo del REACH violato e indicare il n. di volte per le quali la violazione è stata accertata	
Riportare l'articolo del CLP violato e indicare il n. di volte per le quali la violazione è stata accertata	
Riportare il n. di violazioni ai sensi del d.lgs 133/2009	
Riportare il n. di violazioni ai sensi del d.lgs 186/2011	
Riportare il numero delle comunicazioni inviate al Ministero della salute (quale focal point per gli aspetti chimici del sistema di sorveglianza e/o Autorità giocattoli) e/o al min. sviluppo economico (ora Min.delle imprese e del made in italy)	se del caso e se noto indicare se la comunicazione è stata eseguita da Altra Amministrazione Es. Dogane, NAS che hanno richiesto analisi ad un laboratorio della propria regione

<p style="text-align: center;">RENDICONTAZIONE - CONTROLLI PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI BPR E CLP</p>			<p style="text-align: center;">Legenda</p>	
sezi one			<p>Ai fini della rendicontazione sono da compilare le celle di colore grigio. NON compilare le celle di colore verde in quanto hanno una funzione matematica impostata.</p>	
1	Regione / Provincia Autonomia			
2	Responsabile per la rendicontazione	nome cognome		<p>Indicare il responsabile dell'invio dei dati, da contattare in caso di chiarimenti.</p>
		email		
		pec istituzionale		
		n. telefono		

dimensione	n. PMI (a)	n. micro imprese		Riportare il n. di imprese PMI controllate con dettaglio di cui alla Raccomandazione della Commissione Europea (CE) n. 2003/361. Decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005).	
		n. piccole imprese			
		n. medie imprese			
	n. non PMI (b)			Riportare il n. di imprese non PMI controllate	
	n. dimensione non nota (c)			Riportare il n. di imprese per le quali non è nota la dimensione	
n. totale imprese controllate totali (a+b+c)			0	Non compilare manualmente la cella verde in quanto è stata inserita la funzione automatica di sommatoria.	
ruolo	Fabbricante * (di sostanza attiva)			Riportare, per ciascun ruolo, il n. di imprese controllate, in associazione ai prodotti e/o obblighi controllati. Si precisa che una impresa può ricoprire anche più di un ruolo.	Fabbricante: corrisponde al produttore della sostanza
	Importatore				
	Titolare di autorizzazione di PB				PB sta per prodotto biocida
		produttore di PB			

Utilizzatore a valle	produttore di AT /miscela con biocidi utilizzati professionalmente (end			AT sta per Articolo trattato con biocida
	Distributore/fornitore			
codice/i NACE (Reg. CE n. 1893/2006)		n. imprese		
Commercio di prodotti chimici (46.75; 46.76)			UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE IL MENU' A TENDINA per indicare il codice NACE dell'impresa controllata (per una migliore leggibilità si rimanda al foglio "NACE" del presente file xls).	
			Nel caso l'impresa abbia più NACE scegliere il più rappresentativo inerente il controllo eseguito.	
			Indicare il numero di imprese controllate relativo allo stesso codice NACE.	
			La Sommatoria dei codici NACE deve	
			corrispondere al n. di imprese controllate	
			Nel caso il menù a disposizione non dovesse avere il codice NACE di interesse utilizzare la voce "altro" e	
			indicare la descrizione e i primi 4 numeri nella colonna L	

n. imprese controllate in cooperazione con altre autorità	con AC Nazionale		Riportare n. imprese controllate considerando sia le imprese verso le quali sono stati fatti controlli documentali che controlli analitici (sia se effettuati prelevamenti sia se offerto il supporto analitico con in laboratorio della rete della propria regione/PA).	
	con un'altra Autorità di controllo Regione/PA			
	con le Dogane			
	con altre autorità specificare			
n. imprese controllate su richiesta di altre autorità (controlli reattivi-attività di	ACN-ECHA		Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazioni da parte della ACN o di ECHA per il tramite della ACN (PDNEA-Focal point). Non è	
	ACN-altro Stato membro EU		Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazioni da parte di un altro Stato membro per il tramite della ACN. Non è	
	altra Regione/PA		Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazione da parte di un'altra regione/PA. Non è richiesto di	

		indagine)							Riportare il n. di imprese controllate a seguito di segnalazioni di altro tipo. Non è richiesto di specificare la tipologia di controllo reattivo, ma è richiesto di specificare l'Ente/Servizio richiedente/privato. Qualora tra gli Enti ricada la dogana anche se la richiesta è al di fuori di quanto		
			altro <i>specificare</i> _____; _____; _____								
			Obblighi	Metodologia (indicazioni esemplificative)	n. controlli su prodotto effettuati (programmati)	n. controlli su prodotto effettuati (reattivi)	totale	di cui n. controlli su PB/AT/MB in cooperazione dogane	nome prodotto (s.a)		
										Riportare il n. di controlli su prodotto effettuati per ciascun obbligo/metodologia sia rispetto a quanto programmato, sia rispetto a quanto effettuato su richiesta (reattivo). Riportare in colonna L i controlli svolti in cooperazione con le Dogane-	il numero di controlli su prodotto è riferito al numero di sostanze attive, nello stesso prodotto, per le quali è stato verificato lo stato di approvazione. Il Controllo deve aver contemplato un dialogo con responsabile dell'azienda produttrice

'Verifica dell'obbligo su stato di approvazione delle SA nel PB (Art 1,2,a -Art.89 del BPR)	BEF-2	5,00	2,00	7,00		1.luisa (etnn) 2.giov (...)
--	-------	------	------	------	--	--------------------------------

	'Stato di approvazione delle SA nel PB per ciascun PT (Art 1,2,a - Art.89 del BPR) -Sito di diffusione dell'ECHA per i prodotti biocidi: https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products
--	---

controlli BPR documentali

<p>²Verifica dell'obbligo su stato di approvazione e delle SA in AT (TA)/MB</p>	<p>BEF-1</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>4</p>	
<p>³Verifica dell'obbligo di conformità del PB all'autorizzazione (art 17 BPR)/registrazione nazionale (PMC) (art 89 del BPR) e verifica della validità dell'autorizzazione</p>	<p>BEF-2</p>		<p>3</p>	<p>3</p>	
<p>⁴ Verifica dell'obbligo</p>					

²Il numero di controlli SA su prodotto è riferito al numero di SA biocide contenute nell'AT/Miscela per le quali sono stati verificati i relativi obblighi. - (BEF-1)-Sito di diffusione dell'ECHA per i prodotti biocidi: <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products>

³Verifica dell'obbligo di conformità del prodotto biocida all'autorizzazione (art 17 BPR) /registrazione nazionale (PMC) (art 89 del BPR) e verifica della validità dell'autorizzazione -vedi sito ECHA <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/biocidal-products>

⁴ Verifica dell'obbligo di iscrizione dei fornitori dei PA/PB alla

4

controlli
su
PB/AT/mi-
scela
con
claim
biocida
(MB)

di iscrizione dei fornitori dei PA/PB alla lista di cui all'Art 95 del BPR	BEF-2			0	
⁴ Verifica dell'obbligo di conformità dell'etichetta del PMC alla registrazione e (art 17 BPR) o dell'SPC del PB all'autorizzazione	BEF-2			0	
⁶ Verifica dell'obbligo di conformità e completezza dell'etichettatura dell'AT/MB	BEF-1			0	
⁷ Verifica dell'obbligo di conformità della pubblicità (Art 72 comma 1 e 3 del BPR)	BEF-2 e BEF-1			0	
⁸ Verifica dell'obbligo di fornitura informazioni ai consumatori (Art 58,5 BPR)	BEF-1			0	

lista di cui all'Art 95 del BPR-
<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/active-substances>

⁵Verifica dell'obbligo di conformità dell'etichettatura del PMC alla registrazione (art 17 BPR) o dell'SPC del PB all'autorizzazione (art 69 del BPR) -

⁶Verifica dell'obbligo di conformità e completezza dell'etichettatura dell'AT/miscela biocida ai sensi

⁷Verifica dell'obbligo di conformità della pubblicità (Art 72 comma 1 e 3 del BPR) dei PB/AT / MB specie se venduti on

⁸Verifica dell'obbligo di fornitura di informazioni richieste dai consumatori /clienti entro 45 giorni dalla richiesta (Art 58.5

Controlli CLP documentali	Verifica degli obblighi di classificazione del PB/AT/MB (art 4 paragrafi 1, 2, 3, 8, artt. 10, 11, 12 e 15 del CLP)	BEF-2 e BEF-1			0	
	Verifica degli obblighi di etichettatura (articoli 4.4, 4.7, 4.8, 17, 18, 24,25, 28, 29, 30, 31 e 32 del CLP) dei PB/AT/MB	BEF-2			0	
		BEF-1			0	
	Verifica degli obblighi di imballaggio dei PB (articoli 4.4, 4.8, 33 e 35 del CLP)	BEF-2			0	

	Verifica degli obblighi di pubblicità (artt. 48.1, 48.2 CLP) di PB e AT /miscela con biocidi (specie se trattasi di vendite on line)	BEF-2 e BEF-1			0	
n. controlli su PB/AT/MB documentali (subtotale1)			8,00	6,00	14,00	0,00
Controlli BPR/REACH analitici	Verifica della correttezza delle SDS all'art 31 e Alleg II del REACH per le SA dei PB e per i PB (Art 70 del BPR)	BEF-2			0	

Controlli CLP analitici	Verifica della correttezza della classificazione/etichettatura di SA di PB /AT/Miscele con biocidi (art. 4 paragrafi 1, 7, artt. 10, 11, 15 CLP)	BEF 2 e BEF- 1			0	
n. controlli su PB/AT/MB analitici (subtotale2)			0,00	0,00	0,00	0,00
n. controlli su PB/AT/MB docum. e anal. totali (Subtotale1+subtotal2)			8,00	6,00	14,00	
n. controlli analitici e documentali su PB/AT/MB in cooperazione con dogane						0,00

	A parità di prodotto per il quale è eseguita l'attività analitica, la verifica della classificazione e è indipendente dal numero di analiti determinati. Sullo stesso prodotto, il dato analitico può essere usato per la verifica documentale della classificazione, dell'etichettatura, dell'imballaggio. Es. Se in

Art 55 Autorizzazioni in deroga

2-propanolo	PT3							
	PT4							
	altro (specificare)							
	altro: _____ (specificare analita)	_____						
		<i>(specificare matrice/o</i>						
n. controlli totali effettuati autorizzazioni in deroga (a)								
n. controlli effettuati da altro laboratorio della rete MA situato in altra Regione/PA								
n. controlli effettuati per conto di altra Regione/PA e/o ufficio doganale e/o altro Ente (es.NAS,GdF,Usmaf etc)		0						
n. non conformità accertate totali (b)		0						
n.esiti in corso 1^istanza/Unica istanza totali (c)		0						
n.analisi (o iter) di revisione in corso totali (d)		0						
Composizione dei PB ai fini del controllo classificazione (CLP) e/o etichettatura e/o correttezza SDS (REACH)								

matrice/prodotto (specificare nome del prodotto - principi e PT di ciascuno controllato)	n. analiti determinati	dettaglio analiti	n. controlli effettuati (i valori indicati devono essere coerenti con le informazioni fornite nella sezione 4 -parte analitica relativi ai propri controlli (per i quali si è effettuato il prelevamento))		OPERATIVITA' DELLA RETE LABORATORI	OPERATIVITA' DELLA RETE LABORATORI		OPERATIVITA' DELLA RETE LABORATORI				
			programmati	reattivi	Da compilarsi SOLO SE l'analisi di cui alle precedenti colonne è stata effettuata da un lab. <u>non</u> della propria regione/PA	indicazioni supplementari concernenti un laboratorio della propria regione/PA che ha effettuato analisi SU COMMISSIONE di altra Regione/PA/altro ente (responsabile del prelevamento) (il "controllo" è rendicontato da Regione/PA ha effettuato il prelevamento. Per l'eccezionalità che rappresenta la cooperazione con dogane (Convenzione MdS-ADM) nella sezione 4 riportare l'informazione pertinente)	dettagli sugli esiti dei propri controlli (quelli per i quali sono stati effettuati i prelevamenti)	n. controlli - richiesti ad un laboratorio appartenente alla rete E situato nella propria regione per conto di un'altra Regione/PA (riferirsi all'Anno di prelevamento)	(sulla base della cella precedente) specificare la regione/i committente/i e/o dogana e/o altro Ente			metodo di prova utilizzato (solo se diverso da quello riportato PNC, Allegato 2, Tabella A)
												Nella colonna "matrice/prodotto" riportare il nome del prodotto biocida e la sua tipologia (prodotto e poi sostanze o miscela con dettaglio della funzione biocida)


		n. controlli analitici totali effettuati (a+e)	0
		n. controlli analitici programmati totali	0
		n. controlli analitici effettuati da altro laboratorio della rete MA situato in altra Regione/PA	0
		n. controlli analitici effettuati per conto di altra Regione/PA e/o dogane	0
		n. non conformità totali accertate (b+f)	0
		n. follow-up in corso totali (c+g)	0
		n. analisi (o iter) di revisione in corso totali (d+h)	0
6	prodotti controllati (SA/AT/miscele) (compilare anche il foglio "BiocidiELENCO nomiProdotti")	n. sostanze attive	
		n. miscele trattate	
		n. articoli trattati	
		totale sostanze /miscele /articoli controllati	0
7	SDS controllate	n. SDS sostanze	
		n. SDS miscele	
		totale SDS controllate	0

Per ciascuna miscela indicare le informazioni aggiuntive di cui al foglio "BiocidiELENCO NomiProdotti"	
Per ciascun articolo trattato indicare le informazioni aggiuntive di cui al foglio "BiocidiELENCO NomiProdotti"	

8	gestione delle violazioni i su controlli programmati e reattivi	n. imprese per le quali è stata accertata una violazione					
		n. violazioni penali (notizie di reato)					
		articolo d.lgs 179/2021	articolo violato e comma (art)	<i>n. volte</i>			
		articolo CLP violato	articolo violato e paragrafo (art)	<i>n. volte</i>			Riportare n articolo violato ai sensi del CLP (solo per informativa all'AC_ BPR in caso di controlli combinati REACH/bioci di o nel caso in cui il
		n.violazioni	n. violazioni ai sensi d.lgs 2 novembre 2021 n.179	0			Riportare n.ai sensi d.lgs 2 novembre 2021 n.179

		n. violazioni	n. violazioni ai sensi del CLP**	0				**Riportare n. violazioni ai sensi del CLP (solo per informativa all'AC_BPR in caso di controlli combinati REACH-biocidi e nel caso in cui il controllo abbia riguardato solo i biocidi)
Comunicazioni al sistema sorveglianza mercato	dettaglio	tipologia prodotto	sintesi informazione comunicata	n. comunicazioni				Riportare il numero delle comunicazioni inviate al Ministero della salute o ad altre Autorità

9	e/o autorità di riferimen to di altra norma integrata			
	n. Comunicazioni inviate al sistema sorveglianza	0		



MISCELE/ ARTICOLI TRATTATO					
	ID	nome prodotto	sostanza Attiva (indicare nome)	PT (selezionare menu a tendina)	n. autorizzazione/regis- trazione
MISCELE					
ARTICOLI					

Legenda

nella cella "ID" indicare il numero progressivo cardinale (il totale per le miscele deve corrispondere al numero indicato nel foglio "Biocidi" cella F153; il totale per gli articoli deve corrispondere al numero indicato nel foglio "Biocidi" cella F154);
per il campo "PT": utilizzare menu a tendina

RENDICONTAZIONE - FORMAZIONE PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP E DEL REGOLAMENTO BPR 2023			Legenda
sezi one			Ai fini della rendicontazione sono da compilare le celle di colore grigio.
1	Regione / Provincia Autonoma		
2	Dirigente Responsabile	nome cognome	
		email	
		pec istituzionale	
		n. telefono	

RENDICONTAZIONE - INFORMAZIONE PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH E CLP E DEL REGOLAMENTO BPR 2023							Legenda
sezione							Ai fini della rendicontazione sono da compilare le celle di colore grigio.
1	Regione / Provincia Autonoma						
2	Dirigente Responsabile	nome cognome					
		email					
		pec istituzionale					
		n. telefono					
		numero		specificare a chi era indirizzato	specificare se indirizzato a Pubblico/Privato	note (es. se si è risposto "altro" F8 specificare qui e indicare se su REACH-CLP o su BIOCIDI)	"numero": qualsiasi evento realizzato di pertinenza o strettamente connesso alla tematica della gestione dei prodotti chimici o dei prodotti

RENDICONTAZIONE - ALTRE ATTIVITA' PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI REACH/ CLP E BPR 2023				Legenda
sezi one				Ai fini della rendicontazione sono da compilare le celle di colore grigio.
1	Regione / Provincia Autonom a			
2	Dirigente Responsa bile	nome cognome		
		email		
		pec istituzionale		
		n. telefono		

RENDICONTAZIONE - Esiti controlli analitici avviati nell'anno precedente e con esito (follow-up) concluso nell'anno a cui si riferisce la presente rendicontazione

LEGENDA

Regione / Provincia Autonoma	restrizioni (allegato XVII) comprensivo controlli integrati						
	analita (n. voce di cui all'allegato XVII)	matrice/prodotto	n. controlli effettuati		Esiti		
			programmati	Reattivi	n. NON conformità ACCERTATE (trascorsi anche i tempi della revisione)	n. CASI il cui iter analitico non è ancora concluso (analisi 1^istanza/unica istanza conclusa MA in corso l'iter di revisione)	<p>I Campi IN "GRIGIO CHIARO" SONO DA COMPILARSI COME ERANO STATI COMPILATI NELL'ANNO DELLA RENDICONTAZIONE in cui si è effettuato il prelievamento e IN CUI SI ERA DICHIARATO LO STATUS DI "ESITO IN CORSO (ON GOING)".</p> <p>SE NELLA RENDICONTAZIONE dell'ANNO DI PRELEVAMENTO NON E' STATA FORNITA ALCUNA INFORMAZIONE CONCERNENTE L'AVVIO DEL CONTROLLO (QUINI NON ERA ATTESO, da parte dell'ACN, L'ESITO DEL CONTROLLO) si</p>
	Cr VI (47)	cemento					La lista indica gli analiti di
	Cd (23)	plastiche (polimeri organici sintetici)					cui all'Allegato XVII del REACH e inseriti nel
		leghe per brasatura					PNC; nel caso in cui si
		gioielleria/bigiotteria					tratti di un analita non
	Ni (27)	gioielleria/bigiotteria					presente nella lista si
	IPA (50.5)	articoli gomma o plastica					chiede di specificare nelle
	Ftalati (51)	giocattoli					celle "altro".
		articoli di puericoltura					Per ciascun analita della
	Ftalati (52)	giocattoli					lista sono state indicate le
		articoli di puericoltura					matrici/prodotti di cui
	Cloroformio (32)	colle/adesivi					all'allegato XVII del
	Toluene (48)	colle/adesivi					REACH rilevanti per il

RENDICONTAZIONE - Esiti controlli analitici su Prodotti biocidi o Articoli trattati (AT)/Miscele con biocidi (MB) avviati nell'anno precedente e con follow-up concluso nell'anno a cui si riferisce la presente rendicontazione

LEGENDA

Regione / Provincia Autonoma	Sostanze attive biocide nei prodotti biocidi						NOTE
	analita	matrice/prodotto biocida	n. controlli		Esiti		
			programmati	Reattivi	n. NON conformità ACCERTATE (trascorsi anche i tempi della revisione)	n. CASI il cui iter analitico non è ancora concluso (analisi 1^istanza/unica istanza conclusa MA in corso l'iter di revisione)	
	Etanolo	PT1					Nel campo NOTE è possibile inserire l'anno di campionamento qualora fosse di 2anni precedenti all'anno a cui la presente rendicontazione si riferisce

NACE
Prodotti di raffinazione del petrolio (19.20)
Fabbricazione di coloranti e pigmenti (20.12)
Fabbricazione di prodotti in legno (16.21)
Fabbricazione e commercio al dettaglio di giochi e giocattoli (32.40; 47.65)
Fabbricazione/commercio prodotti farmaceutici (21; 46.46)
Raccolta, smaltimento, recupero rifiuti (38; 38.32; 39)
Fabbricazione di macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche (26.6; 26.70; 27.32; 27.4; 27.51; 28; 28.1; 28.14, 28.22; 28.9)
Gioielleria, bigiotteria e articoli connessi (32.10; 47.77)
Commercio prodotti di consumo (46.40; 46.49; 47.78)
Vetro (23.13; 23.19; 43.34)
Autoveicoli e loro parti (29.10; 29.32; 45.11; 45.3; 45.20)
Attività metallurgiche, siderurgiche incluso commercio (23.99; 24.20; 24.66; 25.61; 25.93; 46.72)
Detergenti, profumi e cosmetici (20.40; 20.41; 47.75)
Articoli in plastica e gomma (22; 22.19; 22.20; 22.21; 22.23, 22.29, 22.48, 22.48)
Materiali per costruzioni (refrattari, cemento, calce e gesso, gestione cave etc) e mobili (08,12; 23.2; 23.3; 23.50; 23.65; 31; 41; 46.47; 46.73; 47.5; 47.59)
Tessile (13; 14.19; 46.16; 46.41; 47.71; 47.64; 32.3)
Pelle (15; 46.42; 47.72)
Commercio di prodotti chimici (46.75; 46.76)
Commercio al dettaglio di articoli vari (47; 47.11; 47.19; 47.6)
Commercio di carburante e combustibili (47.30)
Commercio all'ingrosso elettrodomestici, macchinari e altri prodotti (46.43; 46.18; 46.19; 46.7; 46.69; 46.51; 46.74; 46.9)
Pitture, vernici, smalti, adesivi sintetici (20.30)
Prodotti chimici di base, organici, inorganici, e materie plastiche (20; 20.10; 20.13; 20.14; 20.15; 20.16; 20.50; 20.59)
Fabbricazione di fertilizzanti e di composti azotati (20.15)
Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura (20.20)

Legenda:
Questa sezione NON è da compilare.
E' solo funzionale al menu a tendina inserito nel
foglio principale "Attività di controllo "

corso echa - argomento	corso di ricaduta nazionale
ECHA CLP2011	Mds/ISS 2ediz 8-9 sett2011 e 29-30 sett 2011
ECHA REACH&CLP 2012	MdS/ISS 25-26/09 e 1-2/10/2012
ECHA REACH&CLP 2013	MdS, 3 edz 8-10 apr, 7-9 mag, 4-6giu. 2014
ECHA REACH&CLP 2014	Puglia, 3 edz (recuperato ECHA CLP2011) 27-8set,8-9set, 10-11 set 2015
ECHA CLP 2015	MdS 2edz.24-25nov.-15-16dic. 2016
ECHA ES-eSDS Subs 2016 (ref5)	Emilia Romagna 2edz 14-15mar,16-17 mar 2017
ECHA 2017 CLPmix&Autorizzazione	MdS 2edz 6-7mar,8-9 mar 2018
ECHA 2018 REACH Intermedi	Piemonte 2 edz 12-13 mar, 14-15 mar 2019
ECHA 2018 Controlli su articoli trattati (bef1)	Palermo 9-10 maggio2019 -Trento28-29 ottobre2019 -Bologna; 25-26 novembre.2019
ECHA 2019 REACH/CLP/BPR vendite On Line (ref8)	Salerno vdc 30sett – 1ott; 4-5 novembre2020
ECHA 2020 Autorizz_ SSL_ENV (ref9)	Veneto Vdc 13-14 apr. 2021
ECHA 2021 Controllo Integrato (ref10)	Veneto modalitàMista 18-19maggio 2022
ECHA 2022 Controlli sui biocidi (bef2)	MdS/ISS/Salerno Vdc 3ediz. 10-11 maggio ; 7-8 giugno ; 20-21 settembre 2022
ECHA 2023 (ref11)	MdS/Sicilia 2edz 14-15mar,16-17 mar 2023
ECHA 2023 biocidi-BPRS Training	(in programmazione nel 2024)